



Bruxelles, 21 giugno 2023
(OR. en)

8770/23
ADD 1

LIMITE

CORLX 453
CFSP/PESC 625
RELEX 507
COEST 281
FIN 477

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Decisione e regolamento del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Dichiarazione del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante

(da iscrivere nel processo verbale del Consiglio)

L'attuazione delle misure restrittive dell'UE e il loro eventuale aggiramento richiedono consultazioni e uno scambio di informazioni periodici tra la Commissione, il Consiglio, gli Stati membri e l'alto rappresentante. A tal fine, gli organi preparatori del Consiglio saranno regolarmente informati e interpellati dall'alto rappresentante (tramite il SEAE) e dalla Commissione, e forniranno orientamenti. Se necessario, il Coreper valuterà inoltre la situazione e l'adeguatezza delle misure in questione.

Nell'eventualità di una situazione che potrebbe comportare l'eventuale aggiramento da parte di un paese terzo o di un'entità stabilita al di fuori della Russia, e determinare quindi l'applicazione delle pertinenti disposizioni decise dal Consiglio, l'azione e il dialogo a livello diplomatico costituiranno la base e il metodo privilegiato per affrontare la situazione. Qualsiasi ulteriore azione dovrebbe essere mirata, proporzionata e volta unicamente a privare la Russia delle risorse che le consentono di proseguire la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Prima della presentazione di una proposta intesa ad aggiungere un'entità stabilita al di fuori della Russia all'allegato IV della decisione 2014/512/PESC e al regolamento (UE) n. 833/2014 o, in ultima istanza, a includere paesi terzi nell'allegato XIV della decisione 2014/512/PESC e nell'allegato XXXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, dovrebbero essere valutate misure alternative. Tutte le misure saranno adottate in stretto coordinamento. Non sarà effettuata alcuna comunicazione pubblica prima che una proposta sia stata presentata e concordata dal Consiglio. Tali discussioni si svolgeranno in ambito ristretto.

[Monitoraggio, dialogo diplomatico e cooperazione]

1. Il SEAE e la Commissione informeranno regolarmente gli organi preparatori del Consiglio in merito alle evoluzioni, ai flussi e alle azioni che sono oggetto di valutazione per quanto riguarda l'eventuale aggiramento delle misure restrittive dell'Unione al di fuori dell'UE. In particolare, il SEAE e la Commissione riferiranno a tempo debito in merito al rilevamento di una situazione concernente un paese terzo o un'entità stabilita al di fuori della Russia che potrebbe essere considerata un eventuale aggiramento e determinare quindi l'applicazione delle pertinenti disposizioni decise dal Consiglio. Il SEAE e la Commissione condivideranno con gli organi preparatori del Consiglio tutte le informazioni pertinenti a sostegno di tale valutazione, anche nell'ambito delle riunioni sul processo di riesame delle entità, durante le quali entità straniere sono già oggetto di discussioni regolari con gli esperti degli Stati membri. Anche gli Stati membri condivideranno tutte le informazioni pertinenti.
2. Il SEAE e la Commissione informeranno gli organi preparatori del Consiglio in merito alle misure previste per aiutare il paese terzo interessato a porre rimedio alla situazione in linea con l'approccio graduale di cui alla decisione e al regolamento del Consiglio. Tali misure possono comprendere l'azione diplomatica, il rafforzamento della cooperazione bilaterale e multilaterale e l'assistenza tecnica mirata al paese terzo in questione. Gli organi preparatori del Consiglio saranno informati di tutte le azioni e, se del caso, forniranno orientamenti politici.

[Prima della presentazione di una proposta]

3. Il SEAE e la Commissione informeranno gli organi preparatori del Consiglio nei casi in cui gli sforzi dell'Unione non abbiano prodotto i risultati auspicati. Prima della presentazione di una proposta intesa ad aggiungere un'entità stabilita al di fuori della Russia all'allegato IV o a includere paesi terzi nell'allegato XIV e nell'allegato XXXIII, essi informeranno il Consiglio in merito agli sforzi e alle misure intrapresi fino a quel momento. Indicheranno inoltre quali misure alternative possano essere previste, anche sulla base delle informazioni e dei suggerimenti ricevuti dagli Stati membri. Qualora si preveda di aggiungere un'entità stabilita al di fuori della Russia all'allegato IV, il Coreper valuterà l'opportunità di intraprendere un'azione diplomatica a monte nei confronti del paese terzo interessato.

[Prima dell'adozione di una decisione]

4. Qualora tali misure alternative non abbiano ancora prodotto i risultati auspicati, e tenendo conto di un'analisi tecnica approfondita effettuata dalla Commissione contenente i dati commerciali disponibili che dimostrino che le misure adottate non sono state efficaci, come anche informazioni sulle iniziative avviate dall'Unione per affrontare la questione con il paese terzo, il Coreper valuterà la situazione alla luce di considerazioni di politica estera più ampie. Il Coreper sarà informato dal SEAE e dalla Commissione in merito alle azioni intraprese nei confronti del paese terzo. Il Consiglio adotterà una decisione solo una volta conclusi gli ultimi contatti con il paese terzo.

[Riesame periodico]

5. A seguito dell'adozione della decisione di aggiungere un'entità stabilita al di fuori della Russia all'allegato IV o di includere un paese terzo nell'allegato XIV e nell'allegato XXXIII, il Coreper riesaminerà periodicamente la misura.